## - REGIONE CALABRIA -PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

(ai sensi degli Artt. 39 e 40 Statuto regionale e della Legge Regionale 5 aprile 1983, n.13)

Spazio riserva	to alla nu	meraz	cione,
vidimazione (	e datazio	ne, ai	sens
dell'art.5, L.R	i. 5 aprile	1983	. n. l .

Reggio Calabria.

PROPOSTA DI LEGGE"

1<sup>^</sup> COMM. CONSILIARE

N.ro 398/101

2^ COMM. CONSILIARE Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

I sottoscritti cittadini calabresi, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, presentano la seguente proposta di legge: RELAZIONE

Il presente disegno di legge intende apportare un contributo decisivo al contenimento della spesa pubblica in un momento di crisi finanziaria, di disagio economico e sociale, di difficoltà quotidiana delle famiglie e delle aziende, di disoccupazione dilagante e di pieno smarrimento delle giovani generazioni calabresi. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco trasparente di denaro pubblico devono fare ripensare alle indennità che gli amministratori e gli ex amministratori percepiscono. Per restituire credibilità e fiducia è necessario un taglio dei costi complessivi della politica, per dimostrare ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere. E' stato ritenuto non necessario produrre una relazione tecnico-finanziaria dato che tutte le modifiche previste non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o minori entrate. Al contrario è prevista una riduzione notevole dei costi della politica regionale. Si segnalano, di seguito, le innovazioni più significative che è opportuno introdurre mediante il predetto strumento normativo.

L'articolo 1 della legge prevede una diminuzione pari al 40% di varie indennità per i presidenti della giunta e del consiglio regionale, degli assessori, dei vice presidenti della giunta e del consiglio regionale, dei presidenti di commissione consiliare, dei segretari questori, dei capigruppo consiliari e dei consiglieri regionali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono una riduzione delle spese dei gruppi consiliari, con una riduzione degli emolumenti del 40%, al netto delle spese per il personale e con la variazione del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari che deve equivalere al costo di un'unita di personale di categoria B, posizione economica 03 (collaboratori amministrativi) invece dell'attuale categoria D posizione economica 06 (attività di direzione di unità organizzative e alta professionalità) per ciascun consigliere regionale.

Gli articoli 4 e 5 si propongono di dare attuazione all'articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) che fissano misure di contenimento della spesa, sotto forma di un contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto espresso nell'ordine del giorno del 10 ottobre 2014, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome riunita in assemblea plenaria. I Presidenti delle Regioni in quell'occasione hanno ritenuto opportuno individuare alcuni parametri minimi che possano essere presi a fattor comune da tutte le Regioni, con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento al trattamento dei vitalizi. Nello specifico tra i parametri dettati dalla Conferenza vi è la riduzione dell'entità del vitalizio stesso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in misura progressiva rispetto all'importo erogato e la temporaneità della riduzione. Orientamento confermato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018. In questa Assemblea è stato ricordato come in data 10 ottobre 2014 la Conferenza abbia adottato un ordine del giorno (n.08/2014) contenente "Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio", con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014-2017. Le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo e in molte hanno già prorogato la misura di contenimento delle spese per ulteriori tre anni o hanno manifestato la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi.

Le misure adottate sono legittime. Secondo la Corte Costituzionale infatti "il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto" affermando altresì che "il diritto a una pensione legittimamente attribuita, se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva, che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentt. nn. 211/1997 e 419/1999), ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute" (sentt. nn. 349/1985 e 9/1994). Analoghe considerazioni possono essere adottate per scongiurare l'invocazione di presunte illegittimità costituzionali a seguito della bocciatura della Consulta delle norme sul contributo di solidarietà o sull'indicizzazione delle pensioni. A tal fine giova richiamare le sentenze della Corte Costituzionale nn. 223/2012 e 116/2013 che insistono a giustificare l'illegittimità della predetta normativa non sulla lesioni di diritti acquisiti ma sull'applicazione della stessa a una sola categoria di percettori di reddito e quindi sulla violazione del principio di uguaglianza a cui l'imposizione fiscale tende. Vero e proprio leading case, in questo caso, risulta essere anche la sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga. Precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017. A livello nazionale, poi, il 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente, per i trattamenti superiori a 70.000 euro. In merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra, infine, è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi. Quasi tutte le Regioni italiane, e la Regione Calabria non è tra queste, hanno già introdotto dei contributi di solidarietà temporanei ai vitalizi degli ex consiglieri regionali o delle misure che vanno nella direzione dell'ordine del giorno approvato dalla Conferenza n. 08/2014 dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome:

- La Regione Puglia con la Legge Regionale 9 aprile 2014, n.7, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 17 aprile 2018, n. 15
- La Regione Veneto con la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n.43, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 7 febbraio 2018 n.3
- La Regione Marche con la Legge Regionale 09 dicembre 2014, n.34, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 28 aprile 2017 n.15
- La Regione Toscana con la Legge Regionale 29 dicembre 2014 n.86, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 27 dicembre 2017 n.78
- La Regione Molise con la Legge Regionale 18 aprile 2014 n.11 e la Legge Regionale 4 maggio 2015 n.9
- La Regione Lombardia con la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n.25
- La Regione Lazio con la Legge Regionale 24 novembre 2014, n.12
- La Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 11 maggio 2017, n.7
- La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 13 febbraio 2015 n.2
- La Regione Piemonte con la Legge Regionale 15 dicembre 2014 n.21
- La Regione Sicilia con la Legge Regionale 27 dicembre 2013 n.147
- La Regione Trentino Alto Adige con la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.4 e la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.5
- La Regione Valle D'Aosta con la Legge Regionale 11 dicembre 2015 n.19 e la Legge Regionale 21 dicembre 2016 n.24
- La Regione Basilicata con la Legge Regionale 29 maggio 2017 n.10
- La Regione Campania con la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.38
- La Regione Sardegna con la Delibera n. 31 del 18 dicembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con cui viene sospeso l'adeguamento all'indice ISTAT del valore dei vitalizi fino alla data del 30 giugno 2019.

L'articolo 6 della legge prevede che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscano in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio Regionale.

Gli articoli 7, 8 e 9 indicano, rispettivamente, la decorrenza della legge, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Modifica all'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3

1. L'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Emolumenti dei Consiglieri regionali), come modificato dall'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 1, dall'art. 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5 della Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 15, è modificato dal seguente:

Art. 1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge ai Consiglieri Regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, con le modalità di cui all'Allegato A.

Modifica all'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

1. L'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2012, n. 42 e dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, è modificato dal seguente:

Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento)

A decorrere dall'approvazione della presente legge, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,03 (zero/03) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

Art. 3

Modifica all'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

L'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2013, n.1, è modificato dal seguente:

Art, 4-bis (Spese per il personale)

Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unita di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

Art. 4

Riduzione temporanea dell'assegno mensile vitalizio

A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, ovvero dei loro trattamenti pensionistici, comunque denominati, per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00 sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato B.

Ambito di applicazione

- 1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, comunque denominato, la riduzione prevista dall'articolo 4 è applicata anche ai consiglieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio mensile e ai consiglieri che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio mensile.
- Quanto previsto dall'articolo 4 si applica anche all'erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio mensile indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini Irpef superiore a euro 18.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato B.

Art. 6

Destinazione dei risparmi di spesa 1 risparmi di spesa determinati dalla presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio Regionale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali deliberate dal Consiglio Regionale.

> Art. 7 Decorrenza

Le modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013 n.1 e agli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 15 marzo 2002 n.13 si applicano dall'entrata in vigore della presente.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria La presente legge comporta tagli alle spese, per cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto e incompatibili con

Allegato A (art.1)

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 2.180,00	€ 8.280,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 1.760,00	€ 7.860,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 1.560,00	€ 7.560,00
Consigliere regionale	- € 5.100,00	€0	€ 1.560,00	€ 6.660,00

Allegato B (art.4; art.5, comma 2)

## ASSEGNO MENSILE VITALIZIO DIRETTO E INDIRETTO

Vitalizio mensile (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
Oltre euro 1.500,00 fino a euro 2.500,00	8,00%	Euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
Oltre euro 2.500,00 fino a euro 3.500,00	10,00%	Euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
Oltre euro 3.500,00 fino a euro 4.500,00	14,00%	Euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
Oltre euro 4.500,00	16,00%	Euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

Nel sottoscrivere la presente proposta di legge i sottoscritti firmatari sono informati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e prestano il consenso al trattamento dei dati personali. Consentono altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggettì promotori ed aderenti alla presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, al Consiglio Regionale ed agli Uffici elettorali per le finalità inerenti alla presente iniziativa.

Nr. C	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali		Numero di iscrizione nelle liste elettorali(*)
			DOCUMENTO (tipo e numero)	FIRMA	
1					
2				,	
3					
3					
4					
5					
6					
7					
,	·				
8					<u> </u>
9					
10					
11					
12			-		
12					:
13		-			
14					
<u> </u>					

Nr.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione.
111.	(scrivere in stampatello)	DATA DI NASCITA	DOCUMENTO (tipo e numero)		nelle liste elettorali (*)
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
had had			0.000		
			ONE DELLE FIRME		
Repubblica provinciale	a, presidente della provincia, sindaco, asses	sore comunale, assessore provinciale, p nzionario incaricato dal presidente de	residente del consiglio comunale, presiden ella provincia, consigliere provinciale c	egli uffici del giudice di pace, segretario dell te del consiglio provinciale, segretario comu comunale che abbiano comunicato la lor icne.	nale, segretario
lo sottos	critto (nome e cognome)		(q:	ualifica)	· 
certi fico	che le nr(	) firme apposte in mia ¡	presenza dai sottoscrittori avanti e	elencati e della cui identità personal	e sono
certo, pe	r conoscenza personale o previa ve	erifica del documento, come a m	nargine segnato, sono autentiche.		
(Comur	ne)	(data)	(timbro e firma per esteso)		
			ONE ELETTORALE di Uffici elettorali del Comune competente)		
COMU	JNE DI Servizio elettorale				
Il Sinda	aco certifica che i cittadini italiani	avanti elencati sono iscritti nelle	e liste elettorali di questo Comune	e, al numero a fianco di ciascuno inc	dicato.
(luogo	e data)	IL SINDAC	0		
				(timbro e firma)	
(*) que	esta colonna sarà compilata dag	gli Uttici del Comune compe	tente.		